



**Comune di
Scaldasole**

Servizio Economico Finanziario

Via XI febbraio n. 7
27020 Scaldasole
Tel. 0382 997454

www.comune.scaldasole.pv.it
debora.gatti@comune.scaldasole.pv.it
debora.gatti@pec.comune.scaldasole.pv.it

Scaldasole, 23 marzo 2015

Allegato

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
RELAZIONE TECNICA**

PREMESSO che il comma 611 dell' art. unico della legge di stabilità per l' anno 2015 (L. 190/2014) dispone che gli Enti locali debbano avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che miri a conseguire una riduzione entro lo spirare dell'anno in corso.

DATO ATTO che il Comune di Scaldasole è socio azionista del CLIR SpA, Consorzio Lomellino Incenerimento Rifiuti e C.B.L. Sp.A .

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio comunale n°30 del 27 novembre 2009, esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge, l' Amministrazione comunale autorizzò, per i motivi nella stessa dettagliatamente esplicitati, l' acquisto di azioni Clir per il decennio 2010/2019, in n°10 rate annuali, per complessivi €. 5.982,50 ad incremento della quota di partecipazione del Comune di Scaldasole al capitale sociale del CLIR S.p.A. mediante l'acquisto di n. 1.129 azioni, del valore nominale di Euro 1,00, al prezzo di Euro 5,30 cadauna, autorizzando, ai sensi dell'art. 3 – commi 27 e 28 – della Legge n. 244/2007 e s.m., il mantenimento della partecipazione del Comune nella Società C.L.I.R. SpA.

PRESO ATTO che nel caso in specie non ricorrono i criteri generali previsti dal precitato comma e dai successivi a cui far riferimento per addivenire ad una riduzione della partecipazione, in quanto:

1. il Clir e il CBL non sono società partecipate non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, mirando la prima alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la seconda alla gestione del ciclo del servizio idrico integrato, materia in cui sembra permanere il regime di privativa del Comune, anche alla luce delle continue modifiche normative, non univocamente prodotte dal legislatore, a prezzi, per altro, inferiori a quelli praticati da società private;
2. il Clir e il CBL non risultano affatto composti da soli Amministratori o da un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti, essendo dotate di un solo Amministratore, nella figura del Presidente, e da un asset manageriale legato da rapporto di lavoro di tipo dipendente;

3. il Clir e il CBL non svolgono nessuna attività analoga o simile a quelle svolte da ulteriori società eventualmente partecipate dal Comune;
4. il Clir e il CBL non possono essere aggregate a ulteriori società pubbliche di rilevanza economica partecipata dal Comune;
5. il Clir e il CBL hanno già operato interventi finalizzati al contenimento dei costi di finanziamento, avendo già in passato operato una profonda riorganizzazione degli organi amministrativi.

TUTTO CIO' DATO E PREMESSO si dà atto che per quanto riguarda il CLIR e il CBL non sussistano i requisiti per procedere ad una sua razionalizzazione nei termini previsti dalla L. 190/14 c. 611 e seguenti (legge di stabilità 2015)